

2559/2012

466/12 Rg
2559/12 sent.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Napoli Sezione Persone e
Famiglia, composta dai Sigg.ri Magistrati:

- 1) Dott. Carlo Montella Presidente
2) Dott. Alessandro Cocchiara Consigliere rel.
3) Dott. Annamaria D'Andrea Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado d'appello, rubricata al
numero n.766/12 di ruolo generale e vertente

T R A

S. M. M., nato a Dhane/Sialkot, Pakistan,
1988, (c.f. 5741020007207), rappresentato
e difeso dall'avv. Liana Nesta, con il quale elett.te
domicilia, in Napoli, via P. Colletta n. 12, giusta
procura rilasciata a margine del ricorso in appello;
RECLAMANTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro
pro tempore, ex lege rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato
presso gli Uffici di quest'ultima, in Napoli, via Diaz
n.11;

RECLAMATO

E

COMMISSIONE TERRITORIALE DI CASERTA PER IL
RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO;

NONCHE'

Procuratore Generale in sede; **INTERVENTORE**

Oggetto: appello avverso la sentenza n.22.712 del
Tribunale di Napoli in tema di attribuzione dello
status di rifugiato politico e/o del diritto di asilo.

CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI:

Per il reclamante: come da reclamo.

Per il Ministero: rigetto del reclamo

Per il P.g.: accoglimento del reclamo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 25.2.11, il reclamante
indicated in epigrafe, cittadino pakistano, impugnava
innanzi al Tribunale di Napoli la decisione,
notificatagli il 24.1.11, con la quale la Commissione

Cuy

L'ist. d.

Territoriale di Caserta per il riconoscimento della protezione internazionale, aveva rigettato la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato secondo la convenzione di Ginevra, ovvero della protezione sussidiaria, ovvero dei benefici di cui al D. Leg.vo n.286/98.

Nel contraddittorio con il Ministero dell'Interno e con la predetta Commissione, non costituitisi, e con l'intervento del PM, l'adito Tribunale, con sentenza, resa in data 9.12.2011 e pubblicata il 26.1.12, ha rigettato il ricorso.

Per la riforma di tale sentenza, ha interposto reclamo avanti a questa Corte il predetto con ricorso tempestivamente depositato in data 27.2.2012.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, che ha chiesto il rigetto del reclamo.

Rassegnate, all'udienza in camera di consiglio del 29.6.2012, le conclusioni riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzitutto premesso che il reclamo è tempestivo in quanto la sentenza impugnata non risulta essere stata notificata.

Passando, dunque, all'esame del merito delle domande del reclamante occorre premettere che il medesimo, in conformità dell'estensivo provvedimento di rigetto delle sue richieste di protezione internazionale, chiese col ricorso ex art.35 D.Leg.vo n.25/08 (così come modificato dal D. Leg.vo n.159/08) di riconoscergli la protezione internazionale e, in particolare : a) lo status di rifugiato politico per l'appartenenza ad un gruppo sociale perseguitato e minacciato di morte; b) la protezione sussidiaria prevista dall'art. 2, lett. f), del cit. D.L.vo n. 25/08; c) la protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, D. Leg.vo n.286/98; d) in subordine il diritto di asilo ex art.10 Cost., atteso che non godeva delle garanzie e delle libertà.

Va subito rilevato che in plurime occasioni è stato affermato che asilo e rifugio politico, pur avendo connotazioni diverse, sono tuttavia accomunati sotto il profilo procedimentale, posto che la domanda di asilo deve essere assistita dalle medesime formalità previste per il riconoscimento dello status di rifugiato

Cuy

B

e, in particolare, deve essere accompagnata dalla richiesta di un permesso di soggiorno temporaneo, come disposto dall'art. 1, comma 5, del d.l. 30 dicembre 1989 n. 416, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (cfr. Cass. n. 8423 del 4 maggio 2004), ciò senza poi potersi trascurare il rapporto di connessione necessaria tra l'una e le altre domande, essendo state poste queste ultime in vincolo di accessorietà-subordinazione con la prima e l'una verso l'altra, con la conseguenza che il loro esame presuppone il previo esame di ciascuna delle domande pregiudicanti poste in sequenza. È stato al riguardo affermato in giurisprudenza che tra le due figure - quella dell'asilante e quella del preteso rifugiato - vi è in via di principio una connessione oggettiva, data dal vincolo di diretta strumentalità della prima rispetto alla seconda, con l'effetto che (cfr. Cass. n. 25028/05, Cass. n. 26278/05, Cass. n. 18353/06 e Cass. n. 18549/06) il diritto di asilo deve intendersi come diritto di accedere nel territorio dello Stato al fine di esperire la procedura per ottenere lo status di rifugiato, sicché, una volta negativamente risolto in sede processuale il tema della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non vi è spazio residuo per l'apprezzamento della (subordinata e/o alternativa) istanza di asilo, di talché il permesso di soggiorno temporaneo a tal fine rilasciato non può che essere immediatamente, e del tutto legittimamente, revocato. Ne consegue che respinta la domanda di protezione del preteso rifugiato non può essere accolta quella di asilo politico.

Si rimanda alla sentenza impugnata per la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, potendosi in sintesi ribadire che si è pervenuti alle quattro ipotesi attuali di protezione internazionale e umanitaria: 1) la prima si riferisce allo status di rifugiato descritto dalla convenzione di Ginevra, da

Cly

A

cui trae origine, che si riferisce alle persone perseguitate o che abbiano il fondato timore della persecuzione nel loro paese, per le ragioni ivi indicate; 2) la seconda riguarda la protezione sussidiaria, giustificata dal pericolo di un danno grave, ovvero da una condanna a morte, tortura, pene o trattamenti degradanti, conflitti: questa posizione soggettiva trova garanzia nell'art. 19 della Carta di Nizza, ora incorporata nel Trattato di Lisbona, e nella direttiva comunitaria (c.d. «direttiva qualifiche» n. 83 del 2004) attuata con d.lg. n. 251 del 2007. La protezione sussidiaria si riferisce ad una sfera di destinatari più ampia di quella considerata dalla Convenzione di Ginevra; 3) una terza ipotesi, questa volta introdotta dalla normativa nazionale, è la protezione umanitaria, prevista dall'art. 19 del testo unico delle norme sull'immigrazione adottato con d.lg. n. 286 del 1998, e riguarda sia i casi di divieto di respingimento e di espulsione previsti da tale decreto (es. donne in stato di gravidanza), sia le persone immigrate che siano a rischio di persecuzione nel loro paese: questa forma di protezione non risulta tipizzata dal legislatore, e quindi consente una certa flessibilità nella sua applicazione. Inizialmente prevista nell'ambito della normativa sull'immigrazione, la protezione umanitaria, attraverso le recenti norme di attuazione delle direttive comunitarie, le conseguenti prassi amministrative e la giurisprudenza, è diventata una forma di tutela che si affianca alle prime due in casi meritevoli, ma che formalmente non rientrano nella loro sfera applicativa ; 4) Infine, la quarta coincide con la protezione temporanea, prevista dall'art. 20 del testo unico n. 286 in caso di esodi di massa a causa di conflitti, disastri naturali, o altre cause simili in presenza delle quali il governo può deliberare una deroga alla ordinaria normativa sull'immigrazione. La protezione temporanea è stata poi disciplinata anche

CG

19

a livello comunitario dalla direttiva n. 55 del 2001, recepita con d.lg. n. 85 del 2003.

Tale essendo il quadro di riferimento normativo, deve ritenersi che nella specie può accogliersi la domanda di protezione sussidiaria del reclamante.

Infatti, il reclamante, cittadino pakistano, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione territoriale per motivare il rigetto della istanza di protezione (motivazione alla quale si è "conformato" acriticamente il primo giudice) ha fornito una racconto del suo vissuto nella provincia del Punjab, coerente e plausibile con le notizie provenienti da quella regione circa il conflitto esistente tra i gruppi religiosi sunniti, facenti capo ai c.d. Talebani, che riescono a controllare il territorio senza che le forze governative riescano a farvi fronte, e i gruppi religiosi sciiti, cui appartiene il reclamante. Quest'ultimo ha riferito sin dal primo momento di essere scilta così come lo era il padre, addirittura ministro del culto e che proprio per tale professione era stato ucciso da in un *raid* condotto dai talebani in data 19.9.2009, e che nell'occasione esso reclamante riuscì a salvarsi solo perché più veloce nella fuga a differenza del suo anziano genitore; mentre successivamente (dieci giorni circa) gli stessi talebani uccisero anche la madre ed il fratello, mentre lo stesso reclamante in quel momento non era a casa in quanto intento alla coltivazione dei campi. Il reclamante ha poi aggiunto di aver immediatamente venduto le sue proprietà e di aver fatto ingresso clandestino in Italia anche con i proventi di quella vendita. Circa poi le differenze religiose tra sciiti e sunniti, non può dirsi che il reclamante non sia credibile solo perché ha riferito di quegli elementi basilari di differenziazione relativi alla storia e alle pratiche dei culti, rapportati e rapportabili alla modesta estrazione culturale (ha studiato solo per 10 anni) del medesimo. Inoltre, il reclamante sia in sede di audizione che nel corso del giudizio di primo grado ha prodotto le fotocopie (ora in appello ha prodotto gli originali così fugando ogni dubbio circa la originalità dei documenti) sia delle denunce degli assassini dei genitori e del fratello, sia

Cy

19

del foglio di giornale che dava notizia appunto dell'assassinio ad opera dei talebani del suo genitore ministro locale del culto sciita. A ciò aggiungasi che il reclamante ha prodotto anche dei *reports* di agenzie internazionali che danno conto della persecuzione ad opera dei sunniti talebani nei confronti degli sciiti nella regione del Punjab, che nemmeno le forze governative, talvolta conniventi, riescono a controllare, tant'è che in quella regione è stato ucciso dai talebani anche il governatore del Punjab (In data 2.1.11, il che dimostra l'attualità del rischio cui verrebbe esposto il reclamante se rimpatriato). Anche se non ricorrono i delineati presupposti dello status di rifugiato politico, deve riconoscersi la protezione sussidiaria.

Infatti, non sembra che possa negarsi credito a quella parte del *racconto* laddove il reclamante ha riferito delle persecuzioni subite a causa dell'appartenenza religiosa sua e soprattutto dei genitori uccisi dai mussulmani sunniti, sicché se ora il reclamante fosse costretto al rimpatrio si vedrebbe di sicuro esposto ad azioni persecutorie senza ricevere adeguata protezione dalle istituzioni, considerato anche la situazione di "guerra di religioni" in cui si trova la regione del Punjab del Pakistan, che può perciò considerarsi *paese insicuro per il reclamante*.

Può configurarsi, pertanto, quella nozione di grave danno, che giustifica la protezione sussidiaria.

Pertanto, in riforma della sentenza reclamata deve riconoscersi al reclamante lo status di protezione sussidiaria di cui agli artt.17 e ss. D. Leg.vo n.251/07.

Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Persone e Famiglia, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) accolga il reclamo e in riforma della sentenza n.22/12 del Tribunale di Napoli, riconosca al reclamante indicato in epigrafe lo status di protezione sussidiaria di cui agli artt. 17 e s.s. D. Leg.vo n.251/07 e succ. modificazioni;

uy

4

2) dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, in data 29.6.2012

Il Presidente

Il Consigliere est.

CORTE di APPELLO di NAPOLI
SEZIONE MINORENNI
Dep. nato in Cancelleria

oggi **9 - LUG 2012**

Il Cancelliere

Il Direttore Amministrativo
loni dott.ssa Gabriella